

Comune di Vedeseta



1

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 24-04-2026

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo *e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi*

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Obblighi di denuncia

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Verifiche e controlli

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Vedeseta (di seguito "Comune"), come definite in linea di principio dalla legge regionale della Lombardia in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera.
2. Sono compresi nel campo di applicazione dell'imposta i soggiorni presso gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art. 4 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta è nondimeno dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione nella legge regionale.

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono a vario titolo nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve relativa alle unità immobiliari di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, assumono la qualifica di "sostituto d'imposta" provvedendo al relativo incasso, rilasciando quietanza e al successivo versamento al Comune di Vedeseta, ai sensi delle vigenti normative così come sono tenuti all'adempimento di presentazione della dichiarazione annuale come previsto dalla legge e all'adempimento degli ulteriori obblighi dichiarativi fissati dal presente regolamento.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi.
3. L'importo dell'imposta da applicare verrà stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale in ragione proporzionale alla categoria dell'unità ricettiva, entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il sito web istituzionale, manifesti a stampa o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare. I gestori sono del pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco, in appositi spazi, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta di soggiorno.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Veduggia;
 - b) i minori che, entro il giorno di arrivo, non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, solo se accompagnati dai genitori o parenti entro il terzo grado (Nonni e zii);
 - c) portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92 e non autosufficienti ai sensi dell'art. 20 Legge 102/2009, per i quali dovrà essere presentata copia della relativa certificazione medica, compreso un accompagnatore da dichiarare su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni,
 - d) i soggetti appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, i soggetti dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di livello statale e locale, i soggetti dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i soggetti appartenenti alla carriera diplomatica che pernottano nelle strutture ricettive esclusivamente per motivi di servizio;
 - e) i soggetti che alloggiano presso le strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da qualsiasi autorità pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i volontari che prestano la loro opera in occasione di situazioni di emergenza a seguito di eventi di carattere straordinario.
2. L'esenzione di cui alla lettera d) del comma precedente è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai

sensi e per gli effetti di legge, in cui i soggetti interessati dichiarano sotto la propria responsabilità la ricorrenza delle motivazioni di servizio.

3. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)).

Articolo 6 Obblighi di denuncia

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2, ubicati nel Comune di Vedeseta, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a presentare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, una dichiarazione trimestrale con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili del trimestre precedente, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 come da prospetto predisposto dal Comune (Allegato B); in alternativa a detto prospetto può essere presentata la dichiarazione inviata alla Provincia.

2. I soggetti individuati nell'art. 3 co 2 sono obbligati a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, la dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno relativa ai trimestri dell'anno precedente. La stessa dovrà essere trasmessa per posta elettronica istituzionale del Comune di Vedeseta, solo per comprovate difficoltà sarà accettata su supporto cartaceo.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve, al termine di ciascun soggiorno, provvede a

richiedere ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.

2. Le somme riscosse ogni trimestre dai soggetti passivi a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate al Comune entro il termine del giorno 30 del mese successivo esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, raggiungibile mediante il portale telematico di gestione del tributo messo a disposizione dal Comune.
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte di un medesimo soggetto giuridico, egli deve eseguire versamenti distinti del tributo riscosso per ogni struttura ricettiva, attraverso il sistema PagoPA.

Articolo 8 Verifiche e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 così come modificato dall'art. 23 comma 31 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per le violazioni di carattere tributario commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore dell'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), ammesso che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve relativa alle unità

immobiliari di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, dove sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta, di cui all'art. 180, comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in una misura pari al 100 per cento dell'importo dovuto al Comune a titolo di imposta di soggiorno.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 6 alle prescritte scadenze da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, che non sia prevista e disciplinata dalle norme di carattere tributario, si applica il regime sanzionatorio di cui al comma 5.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 11 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta di soggiorno se la misura del tributo da rifondere, per periodi di imposta corrispondenti al mese solare, non supera i 5 euro.
3. Il rimborso verrà effettuato dal Comune entro il termine di centottanta giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza di rifusione e ne sarà data comunicazione al richiedente.
4. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. Gli estremi con cui viene autorizzata dal Comune la compensazione dell'imposta di soggiorno devono essere riportati dai gestori in sede di adempimenti dichiarativi.
5. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale e ogni altro documento ritenuto necessario/utile/opportuno da cui emerga un erroneo riversamento delle somme al Comune.

6. Sulle somme dovute a titolo di rimborso si applicano interessi con maturazione giorno per giorno nella misura fissata dalle Disposizioni regolamentari per la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie comunali.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta qui regolamentata sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributarie territorialmente competenti ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali.
2. Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso involgente l'imposta di soggiorno, nel rispetto delle pertinenti normative.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione sul sito del Ministero Economia e Finanze, ai sensi della vigente normativa.
2. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, laddove esse siano dettate da norme imperative di legge statale e siano applicabili senza necessità di disciplina attuativa da parte della fonte regolamentare comunale, si applica l'art. 180 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibile, e le eventuali disposizioni di legge emanate che presentino identiche caratteristiche di cogenza.
3. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e delle unità immobiliari adibite a locazioni brevi continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, redatto su modello ministeriale 21 da trasmettere al Comune attraverso consegna al protocollo o sistema telematico entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tributi *locali, sia emanate che emanande*.